



F.A.Q.

MUSEO DELLA NATURA E DELL'UOMO NEL COMPLESSO EDILIZIO DI PALAZZO CAVALLI

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Codice C.I.G. 7585009370.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.

COMUNICAZIONE N. 4 (Aggiornamento alla data del 28 settembre 2018)

DOMANDE	RISPOSTE
11. Si chiede cortesemente di mettere a disposizione di tutti i concorrenti gli elaborati grafici in formato dwg editabile, o almeno quelli relativi al rilievo geometrico/stato di fatto dei fabbricati.	11. I files richiesti verranno pubblicati nei prossimi giorni. Vi invitiamo a consultare l'indirizzo internet https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 , nonché il Portale Appalti, sezione Bandi di Gara, collegandosi al Bando pubblicato, all'interno dell'area "Comunicazioni dell'amministrazione", nonché all'interno del sito https://www.unipd.it/programmi-speciali
12. Con rif. al punto 7.3 del disciplinare di gara lett. H e I, si chiede se, al fine di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale afferenti alla categoria E.22, sia possibile utilizzare servizi di ingegneria ed architettura afferente alla categoria E.20 relativa a opere analoghe alla categoria E.22 richiesta.	12. Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 e del punto 1 della parte V delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "ANAC" n 1° aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità nr. 138 del 21/02/2018, prestazioni riguardanti opere di cui alla tabella Z-1 riguardanti la categoria edilizia con grado di complessità maggiore o almeno pari qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. Pertanto, al fine di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale afferenti alla categoria Edilizia, E.22, grado di complessità 1,55 non è consentito utilizzare servizi di ingegneria e architettura afferenti alla categoria Edilizia E.20 avente grado di complessità 0,95 e quindi inferiore a quello della E.22.
13. Con rif. al punto 7.3 del disciplinare di gara lett. H e I, requisiti minimi richiesti, si chiede se, al fine di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale afferenti alla	13. Si rimanda a quanto specificato nel primo periodo della risposta alla FAQ 12. Pertanto, il concorrente può comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale



<p>categoria E.13, sia possibile utilizzare servizi di ingegneria ed architettura afferenti a categorie diverse, quali E.04, così come previsto dall' art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 secondo cui nell'ambito della stessa categoria edilizia potranno essere ammesse anche le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare quando il grado di complessità sia almeno pari o superiore rispetto alla categoria d'opera d'interesse.</p>	<p>affendenti alla categoria Edilizia, E.13, grado di complessità 1,20 utilizzando servizi di ingegneria e architettura afferenti alla categoria Edilizia, E.04 avente grado di complessità 1,20 e quindi identico a quello della categoria E.13.</p>
<p>14. La progettazione e l'esecuzione dei contenuti multimediali saranno oggetto di un incarico affidato tramite una gara pubblica indetta successivamente all'assegnazione della gara in oggetto?</p>	<p>14. L'esecuzione dei contenuti multimediali sarà oggetto di una successiva procedura.</p>
<p>15. Il giovane professionista deve far obbligatoriamente parte dell'RTI come mandante o è sufficiente citarlo come parte del gruppo di lavoro?</p>	<p>15. Ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.richiamato nel disciplinare all'art. 7.1, lett. a.2), per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista.</p> <p>Ai sensi del secondo comma del predetto art. 4, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:</p> <ul style="list-style-type: none">a) un libero professionista singolo o associato;b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 nr. 263, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.



	<p>Si precisa che il requisito andrà valutato con riferimento al momento fissato dal disciplinare quale termine di presentazione della domanda di partecipazione.</p> <p>Pertanto, il giovane professionista non deve obbligatoriamente far parte dell'RTP come mandante, in quanto è sufficiente che esso sia legato alla mandataria o alla mandante da uno dei rapporti di cui all'art. 4, comma 2, lett. b del D.M. 263/2016.</p> <p>Nel caso di RTP, il giovane professionista deve fare parte del gruppo di lavoro.</p>
<p>16. In merito alla presenza di un giovane professionista, come richiesta da disciplinare per i Raggruppamenti Temporanei, si chiede se, in caso di RTP non ancora costituito, il giovane professionista è un effettivo componente del gruppo con conseguente quota di partecipazione e quindi tenuto a presentare tutta la documentazione amministrativa richiesta (domanda di partecipazione, dgue, passoe ecc.) o se è sufficiente indicare i suoi dati all'interno delle dichiarazioni richieste per la parte amministrativa.</p>	<p>16. Si rimanda a quanto specificato nella risposta alla FAQ 15.</p> <p>In ogni caso, si precisa che in caso di partecipazione in RTP, il giovane professionista deve far parte del gruppo di lavoro, anche non ricoprendo necessariamente il ruolo di mandante, ma legato ad uno degli operatori dell'RTP con uno dei rapporti di cui all'art. 4, comma 2 del D.M. 263/2016.</p> <p>In questo caso, i dati del giovane professionista dovranno essere indicati nell'All. 5 rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- parte A, punto A.1.2)- parte A, punto C.3, Composizione del gruppo di lavoro, con la compilazione anche della rispettiva sezione C.3, a.6. <p>Nell'ipotesi in cui il giovane professionista partecipi al raggruppamento come professionista singolo, e quindi come mandante:</p> <ul style="list-style-type: none">- i suoi dati saranno riportati dalla mandataria che dovrà presentare la domanda di partecipazione all. 5, compilando in particolare a pag. 2 le pertinenti sezioni per i raggruppamenti non ancora costituiti, riportando i dati delle mandanti. Si evidenzia che detta domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti i membri del costituendo raggruppamento (quindi anche dall'eventuale giovane professionista/mandante);- dovrà compilare e sottoscrivere con firma digitale un modello DGUE, in qualità di mandante;- essere indicato nell'unico PassOE generato per tutto l'RTP come mandante e dovrà sottoscrivere, con firma digitale, il medesimo PassOE.



<p>17. In merito alla domanda di partecipazione (allegato 5): in caso di RTI non ancora costituito, ciascun componente del gruppo deve presentare la propria domanda o bisogna compilare un unico modulo per l'intero gruppo (che verrà comunque firmato digitalmente da ciascun soggetto che compone il raggruppamento)?</p>	<p>17. In caso di RTI non ancora costituito, è sufficiente compilare un'unica domanda di partecipazione – All. 5 per l'intero raggruppamento costituendo, riportando nelle specifiche sezioni i dati delle mandanti. Il predetto allegato dovrà essere firmato digitalmente da ciascun soggetto che compone il costituendo raggruppamento.</p>
<p>18. In riferimento Modello informazione antimafia "Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi" con la presente siamo ad evidenziare che molti dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 non sono in possesso di firma digitale. Chiediamo pertanto la possibilità di far sottoscrivere le dichiarazioni in modo tradizionale (allegando documento di identità) ed inserire le scansioni pdf a portale. Eventualmente il file potrebbe essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della società.</p>	<p>18. Si rimanda a quanto specificato nel Disciplinare di Gara, art. 15.3.2, che si riporta di seguito: <i>“Qualora il modello non sia sottoscritto digitalmente dal dichiarante, è necessario allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità”</i>; pertanto i familiari conviventi non in possesso di firma digitale possono sottoscrivere con firma autografa il Modello informazione antimafia "Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi" e allegare il documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.</p>

II RUP
Arch. Stefano Marzaro